Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 agosto 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 628.

Estinzione della Fondazione « Cesare Custo » e devoluzione del patrimonio all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 giugno 1921, n. 821, che erige in ente morale la Fondazione « Cesare Custo » avente lo scopo di erogare annualmente la rendita disponibile in premi in danaro agli orfani dei sottufficiali e militari di truppa ed eccezionalmente degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che ne facciano richiesta e che si siano distinti nell'anno per profitto e condotta e risultino bisognosi;

Visti il regio decreto 19 marzo 1922, n. 576, il regio decreto 1° febbraio 1924, n. 242, il regio decreto 30 settembre 1926, n. 2333, il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1318, con i quali sono state accettate talune offerte ed è stato modificato lo statuto della Fondazione predetta;

Considerato che, a seguito della svalutazione monetaria, le rendite della Fondazione citata sono divenute inadeguate al conseguimento degli scopi prefissi nell'atto costitutivo e che tali scopi sono assimilabili ai fini perseguiti dall'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza;

Ritenuto, pertanto, opportuno devolvere il patrimonio della ripetuta Fondazione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza che persegue fini analoghi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La Fondazione « Cesare Custo » è estinta ed il relativo patrimonio è devoluto all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1530.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 629.

Estinzione della Fondazione « Medaglia d'oro Francesco Meattini » e devoluzione del patrimonio all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 gennaio 1943, n. 67, che erige in ente morale la Fondazione « Medaglia d'oro Francesco Meattini »;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1954, n. 407, che reca modifiche allo statuto organico della Fondazione medesima, la quale ha lo scopo di destinare annualmente a favore degli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza, con preferenza agli orfani dei militari caduti in guerra, la rendita del proprio capitale mediante concessione di borse di studio e sussidi scolastici a coloro che abbiano dimostrato particolare inclinazione agli studi o che debbano perfezionarsi nel lavoro;

Considerato che, a seguito della svalutazione monetaria, le rendite del patrimonio della Fondazione predetta sono divenute inadeguate al conseguimento degli scopi prefissi nell'atto costitutivo e che tali scopi corrispondono ai fini perseguiti dall'Ente nazionale di assistenza per gli orfani e i figli dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con proprio decreto 9 ottobre 1951, n. 1530;

Ritenuto opportuno di devolvere il patrimonio della Fondazione sopraindicata all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La Fondazione « Medaglia d'oro Francesco Meattini » è estinta ed il relativo patrimonio è devoluto all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, costituito con decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1530.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 630.

Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernente delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno;

Decreta:

CAPO I

Agenzie di viaggio

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti:

« Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, l'idoneità tecnica del richiedente (o del dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso), il decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi adeguati alla importanza dell'azienda e l'opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo.

Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.

Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.

Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è modificato come segue:

« La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 3.

L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale.

Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.

Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni ».

Art. 4.

L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2650, è modificato come segue:

« Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.

Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva ».

Art. 5.

L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2650, è modificata come segue:

« Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza si intende decaduta.

Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi: è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.

Della chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo ».

Art. 6.

L'art 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2650, è modificato come segue:

« Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione ».

Art. 7.

L'art 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2650, è modificato come segue:

« Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente provinciale per il turismo competente, al fine di accertare precipuamente:

a) l'orientamento della attività turistica della azienda;

b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;

c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;

d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;

e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggio e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificata come segue:

« Non potranno essere pubblicati nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue:

« Per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della Provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno.

Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga può essere concessa anche dal Commissariato per il turismo ».

CAPO II

Guide - Interpreti Corrieri

Art. 10.

L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è modificato come segue:

« La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, potrà essere disposta anche su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ente reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo ».

CAPO III

Prezzi

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole « ... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la stampa e propaganda, Direzione generale per il turismo » sono sostituite con le parole: « ... all'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 13.

Alla lettera p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole « .... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo » sono sostituite con le parole: « l'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 14.

Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: « ... per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo ».

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo; nel quinto comma le parole: « Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo » sono sostituite con le parole: « Ente provinciale per il turismo ».

Art. 15.

Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: « al Ministero per la stampa e la propaganda » sono sostituite con le parole: « all'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 16.

L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:

« La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, nonchè dai funzionari del Commissariato per il turismo e dell'Ente provinciale per il turismo nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ».

Art. 17.

L'art. 15 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue:

« I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere documentati e presentati, entro sessanta giorni dall'infrazione, all'Ente provinciale per il turismo, che, fatti gli opportuni accertamenti, denuncerà i contravventori al Prefetto per i provvedimenti di competenza ».

Art. 18.

Nell'art. 16 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: « il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale alberghi e turismo » sono sostituite con le parole: « l'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 19.

Al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: « dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della Federazione nazionale alberghi e turismo » sono sostituite con le parole: « dai Prefetti, su proposta degli Enti provinciali per il turismo, o, comunque, previo loro parere ».

Art. 20.

All'art. 6 del regio decreto 23 novembre 1936, numero 2469, convertito nella legge 17 giugno 1937, numero 1112, le parole: « dal Ministero per la stampa e la propaganda » sono sostituite con le parole: « dall'Ente provinciale per il turismo ».

CAPO IV

Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri

Art. 21.

Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: « Ente nazionale per le industrie turistiche » sono sostituite le parole: « Ente provinciale per il turismo ».

Art. 22.

L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è modificato come segue:

« All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune ».

Art. 23.

Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: « Ente nazionale per le industrie turistiche » sono sostituite con le parole: « Ente provinciale per il turismo ».

Analogamente al secondo comma dello stesso articolo le parole: « Ente nazionale delle industrie turistiche » sono sostituite con le parole: « Ente provinciale per il turismo ».

CAPO V

Affittacamere

Art. 24.

Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo ».

CAPO VI

Rifugi alpini

Art. 25.

L'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, numero 2024, è sostituito dal seguente:

« Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:

a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali

simili dove convengono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;

b) di regolare il funzionamento di tali locali;

c) di promuovere la costruzione di rifugi nonchè di alberghi a carattere turistico e di transito.

Sono esclusi, dalla disposizione di cui alla lettera a) i rifugi o simili di pertinenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

Art. 26.

L'art. 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, numero 2024, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo, nonchè dagli ufficiali e agenti della Forza pubblica ».

Art. 27.

L'art. 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, numero 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, numero 525, è modificato come segue:

« Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, della piante o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo a sensi del presente articolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. In ogni caso il Commissariato per il turismo ha il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissariato ».

Art. 28.

L'art. 6 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, numero 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, numero 525, è modificato come segue:

« Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'art. 2 o ritarda di fare la prescritta denuncia o omette alcuna delle notizie indicate nell'art. 3, oppure costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi ».

Art. 29.

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è abrogato.

Capo VII

Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno e di turismo

Art. 30.

Nell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sostituito con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, al n. 1) del primo comma ed al secondo comma dell'art. 19 dello stesso regio decreto-legge, sono aggiunte le parole « sentito il parere del presidente dell'Ente provinciale per il turismo ».

Al n. 2) dello stesso comma del citato art. 8 alle parole « Ente nazionale per le industrie turistiche » sono sostituite le parole « Ente provinciale per il turismo ».

Art. 31.

Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente:

« Per giustificati motivi eccezionali, i Comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbracci l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal Prefetto, su conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, dispensati dal costituire l'azienda separata ».

Art. 32.

L'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, numero 1242, convertito nella legge 4 gennaio 1932, n. 40, è abrogato.

Art. 33.

All'art. 17 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

« Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 34.

Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, le parole « Giunta provinciale amministrativa » sono sostituite con le parole: « Ente provinciale per il turismo ».

Art. 35.

Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è modificato come segue:

« Dopo la deliberazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Ente provinciale per il turismo e depositato per la durata di 8 giorni consecutivi nell'ufficio comunale ».

Art. 36.

All'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è aggiunto il seguente somma:

« L'Ente provinciale per il turismo, nel termine di cui sopra, esprime alla Giunta provinciale amministrativa il proprio parere ».

CAPO VIII

Disposizioni comuni e finali

Art. 37.

Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

Art. 38.

Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1955, n. 631.

Trasferimento del beneficio parrocchiale di Ognissanti e San Rocco dalla frazione Cupani del comune di Scigliano (Cosenza) a quella di Rizzuti dello stesso Comune.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicastro in data 1° dicembre 1953 con cui:

a) il territorio delle frazioni Rizzuti, Carraro, Melilla e Coraci del comune di Colosimi (Cosenza) viene distaccato dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, in Colosimi;

b) il beneficio parrocchiale di Ognissanti e San Rocco, in frazione Cupani del comune di Scigliano (Cosenza) viene trasferito nella Chiesa della B. V Maria Mediatrice, in frazione Rizzuti con giurisdizione nella detta frazione e in quelle di Melilla, Carraro e Coraci;

c) il territorio già della parrocchia in frazione Cupani viene unito alla parrocchia di San Michele Arcangelo, in Serra Petrisi del comune di Scigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1955, n. 632.

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Collegio Spagnolo, con sede in Roma.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pontificio Collegio Spagnolo, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1955, n. 633.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Domenicano della SS.ma Annunziata, con sede in Roma.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Domenicano della SS.ma Annunziata, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1955, n. 634.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara, in Termini Imerese (Palermo).

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara, in Termini Imerese (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1955.

Proroga al 31 dicembre 1955 della validità del francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare la validità, agli effetti postali, del francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale, la cui emissione fu autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1162;

Decreta:

Art. 1.

La validità del francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale, già stabilita fino a tutto il 30 giugno 1955, con il decreto Mini-

steriale 31 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1955, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1955.

Art. 2.

Il termine per il cambio del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto è conseguentemente prorogato a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1955
Registro n. 26 Ufficio riscontro poste, foglio n. 174. — FAGGIANI

(4181)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1955.

Sostituzione del sequestratario-liquidatore della rappresentanza italiana, con sede in Genova, della Nordstern - Società anonima di assicurazioni generali di Berlino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1945 e 16 dicembre 1946, con i quali, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, la rappresentanza italiana, con sede in Genova, della « Nordstern » Società anonima di assicurazioni generali di Berlino, è stata prima sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione con la nomina a sequestratario-liquidatore del sig. Emanuele Bak;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1948, con il quale il sig. Giuseppe Mongrandi è stato nominato sequestratario-liquidatore della suddetta rappresentanza in sostituzione del sig. Emanuele Bak;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra ad altra persona in sostituzione del predetto sig. Giuseppe Mongrandi;

Sentito il Ministro per l'industria e per il commercio Ispettorato assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della rappresentanza italiana, con sede in Genova, della « Nordstern » Società anonima di assicurazioni generali di Berlino, il dott. Felice Cacciatori in sostituzione del sig. Giuseppe Mongrandi.

Il dott. Felice Cacciatori è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1955

Il Ministro: GAVA

(4182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 500 del 3 agosto 1955 riguardante i prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 500 del 3 agosto 1955 ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI

CARBONI TEDESCHI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 499 del 30 giugno 1955, e con decorrenza immediata, i prezzi del carbone tedesco, trasportato via terra, vengono maggiorati di lire 150 a tonnellata metrica per merce non sdoganata resa franco frontiera, ferme restando tutte le altre norme riportate nel richiamato provvedimento.

(4217)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « filosofia del diritto », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4216)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno lungo il rio Bianco, in comune di Panchià (Trento).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 2 marzo 1955, n. 2422, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il rio Bianco, in comune di Panchià (Trento), segnata nel catasto dello stesso Comune alla particella fondiaria n. 2549/1, della superficie di mq. 37, ed indicata nella planimetria 12 novembre 1953, in scala 1:500, dell'Ufficio del genio civile di Trento, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4144)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di due zone di terreno demaniale della roggia Maella, in comune di Rosà (Vicenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 2 marzo 1955, n. 63, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di due zone di terreno demaniale della roggia Maella, in comune di Rosà (Vicenza), della superficie di metri quadri 560 ed individuate nel catasto dello stesso Comune alla Sezione A, l'una al foglio n. 1, mappale n. 279/½ (mq. 320) e l'altra al foglio n. 3, mappale n. 1/½ (mq. 240), ed indicate nell'estratto catastale in data 25 settembre 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4145)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente un relitto d'alveo in destra del torrente Avisio, in comune di Soraga (Trento).

Con decreto del 2 marzo 1955, n. 2643, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente un relitto di alveo in destra del torrente Avisio, in comune di Soraga (Trento), segnata nel catasto dello stesso Comune alle particelle fondiarie nn. 84/1 e 84/5, della superficie complessiva di mq. 1086, ed individuata nell'estratto catastale 27 agosto 1952, in scala 1:1440, dell'Ufficio tecnico erariale di Trento, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4146)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Eduardo Sangiorgio », con sede in Santeramo in Colle (Bari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1955, la Società cooperativa « Eduardo Sangiorgio », con sede in Santeramo in Colle (Bari), costituita con atto del notaio Scardilli del 28 febbraio 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4147)

Scioglimento della Società cooperativa « G. Matteotti », con sede in Santeramo in Colle (Bari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1955, la Società cooperativa « G. Matteotti », con sede in Santeramo in Colle, costituita con atto del notaio Scardilli del 26 luglio 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4148)

Scioglimento della Società cooperativa « Edile » con sede in Miglionico (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1955, la Società cooperativa « Edile », con sede in Miglionico (Matera), costituita con atto del notaio V. Tortorelli il 30 gennaio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4149)

Scioglimento della Società cooperativa « Produttori di tabacco », con sede Matera

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa « Produttori di tabacco », con sede in Matera, costituita con atto del notaio G. Lentini del 4 agosto 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4150)

Scioglimento della Società cooperativa agricola fra i reduci, con sede in Viterbo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa agricola fra reduci, con sede in Viterbo, costituita con atto del notaio N. Dobbici del 10 settembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4151)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal direttore principale di ragioneria (grado 8° di gruppo *B* — quadro normale — nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) Chiello Pietro di Settimio, inteso ad ottenere l'annullamento del decreto Ministeriale 26 novembre 1953, con cui gli venne inflitta la punizione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata di mesi quattro.

(4172)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 429 — Data: 17 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Bitossi Alfredo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 99 — Capitale lire 491.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 636 — Data: 7 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ferrara Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 534 — Data: 9 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Amorosino Luigi fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 7 — Capitale L. 14.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 luglio 1955

(3720) *Il direttore generale:* DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	634,40
1 franco svizzero .	»	145,74

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina . .	Lit.	1749,71

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania. . . .	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . .	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A) . .	»	142,903	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	241845	135 —	Mangione *Liliana* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Di Noto Lucia di Giuseppe, dom. a Vittoria.	Mangione *Emma Liliana* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	227612	16.100 —	Selvaggio Antonio fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Faloppa Rosa fu *Tiziano* con usufrutto a questa ultima.	Selvaggio Antonio fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Faloppa Rosa fu *Mario*, con usufrutto a questa ultima.
Id.	245682	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	532229	4.305 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	539300	8.610 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
Rendita 5 % (1935)	227613	32.160 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 % (1936)	13046	160 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	196524	100 —	Perfetto *Saverio* fu Giovanni, dom. in Pescolamazza (Benevento).	Perfetto *Saveria* fu Giovanni.
Id.	194102	2.000 —	Ospedale civile Vittorio Leonardi di Chiavari (Genova), con usufrutto a favore di Dell'Orso *Assunta* fu Giuseppe Andrea vedova Bianchi.	Come contro, con usufrutto a favore di Dell'Orso *Maria-Teresa-Francisca Asunta* di Giuseppe Andrea ved. Bianchi.
Cons. 3,50 % (1906) Rendita mista	1065	3,50	*Lombardi* Giovanni di Domenico, dom. in Alfano (Salerno).	*Lombardo* Giovanni di Domenico, dom. in Alfano (Salerno).
Id.	2043	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2527	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2626	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4177	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6002	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. R. 3,50 % Serie 2ª	956	350 —	Gaudio *Antonella* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Magliari Rita fu Francesco ved. Gaudio, dom. in Cosenza.	Gaudio *Antonietta*, ecc. come contro.
Id. Serie 45ª	957	5.250 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 luglio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(4127)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro supplente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1954, registro Tesoro n. 20, foglio n. 361, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visti i decreti Ministeriali 8 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro Tesoro n. 4, foglio n. 226, e 30 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1955, registro Tesoro n. 9, foglio n. 84, con i quali sono state apportate modifiche alla composizione della detta Commissione;

Considerato che l'ispettore generale del Ministero del tesoro dott. Giambattista Rizza ha chiesto, per motivi di servizio, di essere dispensato dall'incarico di membro supplente della Commissione medesima e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore capo divisione del Ministero del tesoro dottor Marco Negro è nominato membro supplente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giambattista Rizza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1955
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 73. — GRIMALDI

(4201)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso a venticinque posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con legge 2 marzo 1953, n. 429;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993/61231.13/1.3.1 del 4 febbraio 1955, recante disposizioni sulla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, citato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera in data 7 aprile 1955, n. 7633/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale, di cui alla tabella *A* del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Di essi, cinque posti sono riservati a coloro che sono muniti della laurea in scienze statistiche ed attuariali, o della laurea in matematica finanziaria ed attuariale, o della laurea in scienze matematiche, o della laurea in matematica e fisica.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dalla ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di impiegato dello Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economiche-marittime (sezione armamento) o in scienze coloniali, ovvero di una delle lauree indicate nel comma secondo del precedente art. 1;

2) avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

A) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

B) Tale limite di età è poi elevato ad anni quarantacinque:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

e) per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); per i mutilati ed invalidi in conseguenza di azioni di carattere politico di elementi slavi avvenute nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i congiunti delle vittime (legge 23 marzo 1952, n. 207) o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio o per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

C) Il limite di età di anni trentacinque è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) essere cittadino italiano;

4) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

5) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine stabilito dal seguente art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati di cui alla precedente lettere *C*).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) nome, cognome e paternità;

b) luogo e data di nascita. Se abbiano superato i trentacinque anni di età e abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli specificati nel n. 2) del precedente art. 2, dovrà essere indicato tale titolo;

c) domicilio e recapito;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali eventualmente riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel n. 1) del precedente art. 2;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

i) dichiarazione da cui risulti in quale delle lingue estere indicate nell'art. 9 del presente decreto intendano sostenere la prova;

l) se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale specificando, nell'ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso;

m) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso il grado, il gruppo e la categoria di appartenenza, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale C.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso anche se sia stata spedita per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine previsto.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie, i mutilati ed invalidi per servizio e i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 dell'Amministrazione competente;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio o delle vittime da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno presentare un certificato su carta

da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142:

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o dei mutilati ed invalidi per servizio o dei mutilati ed invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre una dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 100, dall'amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie; o dei caduti per servizio o delle vittime da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante titolo preferenziale agli effetti della nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali Divisione I, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. *a*) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, n. 1);

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami universitari da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100 dalla Università presso la quale gli esami sono stati sostenuti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale di cui alla precedente lettera *a*) con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, purchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, n. 2), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100 dalla competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi per azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità,

nonchè delle condizioni attuali di salute risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora compiuto gli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

10. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dal precedente art. 2 circa il requisito dell'età.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dall'invito di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 5 non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva o che, senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. I documenti prodotti in carta libera dovranno altresì essere accompagnati dal sopracitato attestato di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni, tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, nonchè di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, purchè essi siano riconosciuti idonei.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopra citato.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata contenente l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti, dei locali e dell'ora in cui essi si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno di quattro prove: tre scritte e una orale.

All'atto della loro presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità personale rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) economia politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) diritto civile e commerciale;
c) elementi di diritto penale (la legge penale: Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale: delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie; misure amministrative di sicurezza; delitti contro la pubblica Amministrazione: delitti contro il patrimonio mediante frode);
d) scienza delle finanze;
e) statistica metodologica;
f) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Per i candidati aspiranti ai cinque posti riservati di cui al comma secondo dell'art. 1 del presente decreto gli esami consisteranno di tre prove scritte, di cui una sulle materie indicate nella successiva lettera *A*), una sulle materie indicate nella successiva lettera *B*) ed una sulla materia di cui al seguente n. 3) e di una prova orale su tutte le seguenti materie:

1) calcolo applicato alla statistica ed alle assicurazioni:

A) calcolo delle probabilità (teoremi e problemi fondamentali); teoria degli errori di osservazione; metodi di perequazione di una serie di dati primitivi; sistemi di rappresentazione grafica a due e tre dimensioni di dati statistici; tavole di mortalità;

B) matematica attuariale; applicazione alle assicurazioni sociali;

2) economia politica;
3) legislazione sociale;
4) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo che decorreranno non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori a vice segretario del ruolo della Amministrazione centrale verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *A*, del ruolo predetto, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 12.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non assuma servizio nel termine stabilito.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

A) di un consigliere di Stato, presidente;

B) di un magistrato dell'Ordine giudiziario, di grado non inferiore al 5°;

C) di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al 6°;

D) di due funzionari di gruppo *A*, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;

E) di un professore ordinario o libero docente insegnante economia politica e di un professore ordinario o libero docente insegnante diritto del lavoro o legislazione sociale in una Università della Repubblica;

F) di un professore ordinario o libero docente insegnante scienze matematiche e fisiche e di un professore ordinario o libero docente insegnante scienze statistiche ed attuariali in una Università della Repubblica.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al precedente art. 9.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1955
Registro n. 5 Lavoro e previdenza, foglio n. 155. — BAIOCCHI

(4180)

PREFETTURA DI MODENA

Esito del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 17365-San. in data 11 settembre 1953, col quale veniva indetto un concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340/3/7935 in data 10 maggio 1954 e n. 330/140159 in data 14 maggio 1955 relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle operazioni del concorso redatti dalla Commissione giudicatrice, dai quali risulta che l'unica concorrente non ha conseguito l'idoneità nel concorso stesso;

Riconosciuta la legittimità e la regolarità delle operazioni della Commissione;

Fatta riserva di provvedere separatamente a bandire il concorso pubblico per la copertura del posto predetto;

Visti gli articoli 75, 76, 77 e 78 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto dichiarandosi lo stesso definito con esito negativo per difetto di candidati idonei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della Amministrazione provinciale di Modena.

Modena, addì 15 luglio 1955

Il prefetto: MEMMO

(4092)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in data 22 giugno 1955;

Visto il proprio decreto pari numero in data 27 giugno 1955 che approva la suddetta graduatoria;

Visto il proprio decreto pari numero in data 27 giugno 1955 che dichiara le vincitrici delle sedi messe a concorso;

Visto che l'ostetrica Amelia Barbieri ha rinunciato alla condotta ostetrica del comune di Villaga;

Visti i regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi sanitarie e 11 marzo 1935, n. 281 del regolamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

L'ostetrica Silvana Marcato è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Villaga.

Vicenza, addì 19 luglio 1955

Il prefetto: PALUTAN

(4041)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visti i propri decreti del 31 marzo 1952, n. 9532-San., e del 10 maggio 1953, n. 18161-San., con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 maggio 1953, numero 340.2.65/8865, 31 marzo 1954, n. 340.2.65/8372, 8 marzo 1955, n. 340.2.65/816 e 7 giugno 1955, n. 340.2.65/9898, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Mittiga Giuseppe	punti 62,600	su 100
2. Ocello Michele	» 60,998	»
3. Zappia Demetrio	» 53,390	»
4. Artuso Lorenzo	» 52,370	»
5. Polimeni Rocco	» 52,187	»
6. Nucera Domenico	» 51,479	»
7. Mileto Domenico	» 50,865	»
8. Priolo Stefano	» 50,203	»
9. Grio Marino	» 50,200	»
10. Errante Saverio	» 49,600	»
11. Belcastro Alfredo	» 49,468	»
12. Galletta Mario	» 49,235	»
13. Giglio Mario	» 48,760	»
14. De Angelis Luigi	» 48,690	»
15. Colacoci Vincenzo	» 48,597	»
16. De Liso Giuseppe	» 48,247	»
17. Lucà Antonio	» 48,040	»
18. Cianci Vincenzo	» 47,850	»
19. Sansotta Salvatore	» 47,672	»
20. Guerrisi Aldo	» 47,565	»
21. Lopresti Michele	» 47,140	»
22. Priolo Nicola (precede per età)	» 46,800	»
23. Moricca Salvatore	» 46,800	»
24. Scarfò Aurelio	» 45,780	»
25. Monea Antonino	» 44,575	»
26. Falduto Natale	» 43,395	»
27. Sgrò Carlo	» 43,235	»
28. Calogero Lorenzo	» 42,870	»
29. Prota Romolo	» 41,305	»
30. Murdolo Domenico	» 40,150	»
31. Morabito Rocco	» 39,120	»
32. Costantino Giuseppe	» 38,860	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 25 luglio 1955

Il prefetto: Rizzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 23 luglio 1955, pari numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quattordici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951, bandito con decreti n. 9532-San. del 31 marzo 1952 e n. 18161-San. del 10 maggio 1953;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Mittiga Giuseppe: Ardore (frazione Ardore Marina);
2) Ocello Michele: Feroleto della Chiesa;
3) Zappia Demetrio: Bruzzano Zeffirio (frazione Motticella);
4) Artuso Lorenzo: consorzio Laganadi-Sant'Alessio;
5) Polimeni Rocco: Polistena (2ª condotta);
6) Nucera Domenico: Bianco (frazione Pardesca);
7) Mileto Domenico: Rizziconi (2ª condotta);
8) Priolo Stefano: Bagaladi;
9) Grio Marino: Grotteria;
10) Errante Saverio: Condofuri (1ª condotta);
11) Galletta Mario: Platì (frazione Cirella);
12) Giglio Mario: Cardeto;
13) De Angelis Luigi: Melicuccà;
14) Colacoci Vincenzo: Roccaforte del Greco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 25 luglio 1955

Il prefetto: Rizzo

(4135)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduti i propri decreti n. 8362-3ª del 29 aprile 1955, con cui veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Manzoni Carlo ha rinunciato alla nomina della 1ª condotta medica di Verghereto;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria il predetto;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente;

Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Renzo Sirotti è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della 1ª condotta medica del comune di Verghereto.

Forlì, addì 22 luglio 1955

Il prefetto: Mazza

(4136)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore al posto di veterinario condotto del comune di Vallarsa ha rinunciato alla nomina;

Considerato che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto 24 gennaio 1955, n. 1586-III.a il dott. Mirabelli Alessandro ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Il dott. Mirabelli Alessandro di Carlo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vallarsa ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige », e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato ed a quello del comune di Vallarsa.

Trento, addì 27 luglio 1955

Il Commissario del Governo
Bisia

(4137)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.